Direzione Territorio e Ambiente 2015 41041/126
Area Ambiente

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 60
approvata il 11 marzo 2015

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 288 - ZUT AMBITO 2.6 "LAGHETTI FALCHERA" - PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Premesso che:

La Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro – Direzione Urbanistica – Servizio Strategie Urbane ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante un'area libera delimitata a nord dalla Tangenziale, ad est dal Comune di Settimo Torinese, a sud dall'Autostrada Torino – Milano e ad ovest dal Villaggio Falchera, ubicata nella Circoscrizione Amministrativa n. 6 e denominata Laghetti Falchera.

Il PRG vigente classifica l'area quale ZUT – Zone Urbane di Trasformazione, Ambito 2.6 "LAGHETTI FALCHERA", assoggettandola agli specifici disposti della relativa scheda normativa e ai disposti di carattere generale afferenti le Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. di PRG.

La variante prevede la ridefinizione del mix di funzioni insediabili nell'area in rapporto e nel rispetto del contesto urbano circostante e, di conseguenza, di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alla scheda normativa "2.6 LAGHETTI FALCHERA":

- inserimento di una quota minima di SLP a destinazione residenziale nella misura di 7000 mq, per la realizzazione di un programma di Housing Sociale;
- introduzione di un valore minimo di edilizia residenziale convenzionata pari al 25% della SLP totale;
- limite massimo del 35% per la quota di edilizia residenziale privata;
- variazione della quota di destinazione ad ASPI dalla misura minima del 15%, fino ad un massimo del 50% della SLP totale;
- eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI per la realizzazione di attività commerciali.

Atteso che:

- ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in essa normati, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98, individuato con Deliberazione della Giunta Comunale 11 dicembre 2001 (mecc. 0111112/06), successivamente integrata con la deliberazione 12 marzo 2002 (mecc. 0201468/021) e con la deliberazione del 23 luglio 2002 (mecc. 0205652/021);
- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
    - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
    - attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (screening), secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931, il cui esito è stato l'assoggettamento della variante in oggetto alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

L'assoggettamento della variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS è stato formalizzato con la Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente, nella funzione di Autorità competente, N. Cronologico 120 del 15 maggio 2014 (n. meccanografico 2014 41884/126), nella quale sono stati anche definiti i contenuti delle analisi e valutazioni ambientali da effettuare, individuati con il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e dei componenti l'Organo Tecnico comunale nell'ambito dello stesso procedimento di screening e desunti anche dal precedente procedimento (abbandonato per disinteresse del proponente) relativo ad un SUE riguardante il medesimo ambito di PRG.

Il 9 giugno 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale, meccanografico n. 2013 - 07620/009, è stata adottata la Variante parziale in oggetto, i cui elaborati comprendono il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica.

Il 26 giugno 2014 è stato pubblicato sul B.U.R. Piemonte, alla Sezione Annunci Legali, l'"*Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.*" con il quale il Dirigente del Servizio Strategie Urbane rendeva noto che:

- la Deliberazione di Adozione veniva depositata presso l'Albo Pretorio on line della Città dal 17 giugno 2014 al 16 luglio 2014 compresi (durante i quali chiunque poteva prenderne visione);
- dal 1° luglio al 16 luglio chiunque poteva presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse;
- gli elaborati della variante erano depositati presso la Direzione Territorio e Ambiente via Meucci, 4 – 10121 Torino.

Nel periodo indicato nell'avviso sono pervenute le osservazioni al progetto di variante formulate da:

- Silvia Pagani Mariani Della Rovere, Legale Rappresentante SIDAUTO S.P.A.;
- Ottavio Castelletti e Luca Favazza, per i "Cittadini per la Falchera";
- Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Provincia di Torino;
- Pro Natura Torino ONLUS.

Nelle due ultime osservazioni sopra elencate veniva evidenziato che:

- nell'avviso pubblicato il 26 giugno 2014 sul B.U.R. Piemonte sono stati omessi i riferimenti al processo di VAS cui la variante era sottoposta;
- essendo la variante sottoposta alla fase di valutazione del processo di VAS, i tempi prescritti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la pubblicazione e la raccolta dei contributi di natura ambientale è di sessanta giorni.

Il 14 agosto 2014 è stato pubblicato sul B.U.R. Piemonte, alla Sezione Annunci Legali, "*Avviso di ripubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. e dell'art. 14 del D.L. n. 152/2006 e s.m.i.*" con il quale il Direttore della Direzione Territorio e Ambiente "*Visto che, per mero errore materiale, si è provveduto alla pubblicazione del provvedimento in oggetto per un periodo*

di trenta giorni anziché di sessanta per cui, anche in accoglimento parziale di un'osservazione frattanto pervenuta, si procede alla nuova pubblicazione e deposito della variante e della documentazione ambientale in materia di VAS per un periodo di sessanta giorni", rendeva noto, tra le altre cose, che:

- *la Variante Parziale n. 288 al vigente P.R.G., concernente la Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 2.6 Laghetti Falchera" e la relativa documentazione ambientale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. vengono ripubblicati all'Albo pretorio on line della Città;*
- *ai sensi dell'art. 14 comma 3, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i termini per le osservazioni in materia di VAS decorrono dal 14 agosto 2014 al 13 ottobre 2014 compresi e che, pertanto, fino al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P e cioè fino al 13 ottobre 2014, chiunque può presentare per iscritto osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia all'Autorità Competente, ovvero alla Direzione Territorio e Ambiente – Area Ambiente della Città, Via Padova n. 29, Torino;*
- *ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:*
    - *il titolo del Progetto è: Variante parziale n. 288 al vigente P.R.G., concernente la Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 2.6 Laghetti Falchera" ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.;*
    - *l'Autorità Procedente è la Città di Torino, Direzione Territorio e Ambiente, via Meucci n. 4 Torino;*
    - *l'Autorità Competente è la Direzione Territorio e Ambiente – Area Ambiente, via Padova n. 29 Torino;*
    - *la documentazione completa della Variante Parziale n. 288 al vigente P.R.G., concernente la Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 2.6 Laghetti Falchera" ed il relativo Rapporto Ambientale sono depositati presso la Direzione Territorio e Ambiente – Area Urbanistica, via Meucci n. 4 Torino;*
    - *il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica sono altresì consultabili presso l'Ufficio di deposito dei Progetti, istituito con la Deliberazione della Giunta dell'8 gennaio 2014, n. mecc. 2014-00016/126, presso la Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente – Area Ambiente, via Padova n. 29 Torino;*
    - *la documentazione citata è altresì messa a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Autorità Procedente e dell'Autorità competente.*
    - *la documentazione completa del provvedimento è depositata presso la*

Direzione Territorio e Ambiente, via Meucci n. 4 (V piano) 10121 Torino.

Relativamente alla fase di valutazione del processo di VAS, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientale, ricevuti (il 21 luglio 2014, prot. 5607) gli elaborati ambientali relativi al progetto di variante, il 7 agosto 2014, con nota, prot. n. 6202, trasmetteva i medesimi all'ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A., all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, al Sindaco del Comune di Borgaro Torinese, al Sindaco del Comune di Settimo Torinese e ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A., individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla LR 56/77 e s.m.i., dalla LR 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

I soggetti competenti in materia ambientale, ricevuti gli elaborati, formulavano e trasmettevano il proprio contributo e specificatamente:

- la Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 155186/LB8 del 3 ottobre 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7713 dell'8/10/2014), che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- l'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di Produzione, con nota prot. n. 84075 del 13 ottobre 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7913 del 14/10/2014), che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- l'ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana, RPA, con nota prot. n. 95489 del 21 ottobre 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 8234 del 27/10/2014), che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3).

Nel contempo, il 29 settembre 2014, il Servizio Strategie Urbane trasmetteva le osservazioni sino a quella data pervenute e specificatamente:

- Silvia Pagani Mariani Della Rovere, Legale Rappresentante SIDAUTO S.P.A.;
- Ottavio Castelletti e Luca Favazza, per i "Cittadini per la Falchera";
- Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Provincia di Torino;
- Pro Natura Torino ONLUS.

riservandosi di integrare la trasmissione con le eventuali ulteriori osservazioni che avrebbero potuto pervenire (il termine ultimo per le osservazioni sarebbe scaduto il successivo 14 ottobre 2014).

Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, il Servizio Strategie Urbane trasmetteva una nota prot. 3213 del 12 novembre 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 8887 del 18/11/2014), ad oggetto "*VARIANTE PARZIALE N. 288 AL P.R.G. – Z.U.T. AMBITO 2.6 "LAGHETTI FALCHERA" CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA PROVINCIA DI TORINO, DA PRO NATURA TORINO onlus, SIDAUTO S.p.a., CITTADINI PER LA FALCHERA.*" con la quale veniva proposta una nota tecnica relativa alle osservazioni pervenute della Provincia di Torino, da Pro Natura Onlus, SIDAUTO S.p.a. e Cittadini per la Falchera.

Il 23 dicembre 2014, ricevuta comunicazione informale dal Servizio Strategie Urbane circa l'assenza di ulteriori osservazioni, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientale, con nota prot. n. 9995 indirizzata all'ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A, all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, al Sindaco del Comune di Borgaro Torinese, al Sindaco del Comune di Settimo Torinese e ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A., al Servizio Strategie Urbane e alla Società AI Ingineering s.r.l. redattrice del Rapporto Ambientale:

- trasmetteva le osservazioni prevenute;
- trasmetteva la nota tecnica relativa alle osservazioni pervenute formulata dal Servizio Strategie Urbane;
- convocava, per il giorno 14 gennaio 2015, la conferenza dei servizi per la consultazione dei soggetti in indirizzo.

Il 14 gennaio 2015, nel corso della conferenza, il cui verbale è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4):

- sono stati esaminati e discussi i contributi formulati dall'ARPA, dalla Provincia di Torino Servizio V.I.A, dall'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio;
- sono state esaminate e discusse le osservazioni pervenute;
- sono stati acquisiti ulteriori contributi formulari dai Servizi dipendenti dall'Area Ambiente della Direzione Territorio e Ambiente;
- è stata condiviso il giudizio di compatibilità ambientale, con prescrizioni, della variante.

Pertanto:

- acquisita e valuta tutta la documentazione presentata;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;

- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- viste le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati;
- svolte le attività tecnico-istruttorie;
- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);

questa Autorità competente espresse le proprie seguenti controdeduzioni ai contenuti strettamente pertinenti il Rapporto Ambientale e il processo di VAS delle osservazioni presentate:

- osservazione presentata da Silvia Pagani Mariani Della Rovere, Legale Rappresentante SIDAUTO S.P.A.:

attiene a questioni prettamente urbanistiche, peraltro interessanti porzioni di territorio esterne al perimetro dell'area oggetto della variante; si ritiene che la questione debba essere valutata dall'Autorità procedente, atteso anche che, stante gli elementi acquisiti nell'ambito del procedimento, un eventuale accoglimento non comporterebbe pregiudizi al parere motivato di compatibilità ambientale della variante;

- osservazione presentata da Ottavio Castelletti e Luca Favazza, per i "Cittadini per la Falchera":

<u>sintesi dei temi strettamente pertinenti i contenuti del Rapporto Ambientale e il processo di VAS:</u>

a) "*La VAS non tiene conto del fatto che la capacità edificatoria prevista dalla precedente Variante 101 non è stata ancora realizzata e pertanto il carico insediativo indotto che dovrà essere assorbito dal quartiere sarà pari quello generato dai 22.400 mq di SLP, di cui 15.000 mq di social housing.*";

b) viabilità sul margine ovest dell'area di variante: la strada è stata presa a riferimento per tutte le verifiche viabilistiche a supporto della dimostrazione di compatibilità ambientale della variante; però la strada, non è stata indicata nel disegno della variante;

<u>giudizio:</u>

a) la VAS deve riferirsi alle modificazioni introdotte dalla variante che, come detto sopra sono:
   - inserimento di una quota minima di SLP a destinazione residenziale nella misura di 7000 mq, per la realizzazione di un programma di Housing Sociale;
   - introduzione di un valore minimo di edilizia residenziale convenzionata pari al 25% della SLP totale;
   - limite massimo del 35% per la quota di edilizia residenziale privata;
   - variazione della quota di destinazione ad ASPI dalla misura minima del 15%,

fino ad un massimo del 50% della SLP totale;

- eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI per la realizzazione di attività commerciali.

Quanto agli impatti cumulati con le previsioni pregresse del PRG, in particolare ai servizi disponibili, il Rapporto Ambientale, al Capitolo 5 (DEFINIZIONE DEL QUADRO AMBIENTALE CONOSCITIVO E SOCIO-ECONOMICO) e nel Capitolo 6 (DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVEDIBILI IMPATTI AMBIENTALI), prende in considerazione e analizza l'intero quartiere (Falchera vecchia e Falchera nuova) focalizzando un'analisi più dettagliata solo per quanto attiene alla domanda aggiuntiva di servizi, soprattutto quelli scolastici. A tale proposito è inoltre opportuno richiamare l'indicazione del Servizio Strategie Urbane circa l'intento della Città *di intervenire sul Quartiere Falchera attraverso gli interventi previsti nel Piano Città rivolgendosi in primo luogo agli abitanti del quartiere attraverso le proposte di riqualificazione delle scuole "Rosa Luxemburg", "Neruda" , "Leonardo da Vinci" e "A. Ambrosini", la riqualificazione energetica delle residenze di Falchera Nuova, la rimodellazione delle aree gioco di via delle Betulle, di piazzale Volgograd e via degli Ulivi e la creazione di nuovi spazi per la collettività nella struttura dell' ex biblioteca di piazza Astengo e la ristrutturazione dell' impianto polisportivo Falchera Nuova*, che unitamente ad un'ulteriore analisi dei dati statistici richiamati dagli stessi osservanti (Struttura della popolazione per età annuale e circoscrizione – Dati al 31/12/2013 <http:www.comune.torino.it/statistica/dati/pdf/B12013.pdf> e Indicatori demografici – Dati al 31/12/2013 <http:www.comune.torino.it/statistica/dati/pdf/C12013.pdf) dalla quale si evince come l'Indice di vecchiaia (è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni; rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione) pari a 166 (dovuto al progressivo processo in atto in tutt'Italia dell'incremento della popolazione in età anziana, contestuale alla riduzione di quella in età giovanile, all'aumento della sopravvivenza e al contenimento della fecondità, ben al di sotto del livello di sostituzione delle generazioni pari a 2,1 figli per donna) consenta di prefigurare la congruità, quanto alla capacità ricettiva, delle strutture scolastiche attive nel quartiere.

Si richiama infine l'indicazione del Servizio Strategie Urbane circa l'intento di accogliere parzialmente l'osservazione *inserendo tra i nuovi servizi previsti nella scheda normativa quelli di tipo a) [servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per*

l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto,attività per il tempo libero e l'attività sportiva].

Tali aspetti dovranno comunque trovare adeguata considerazione nella fase di redazione dello strumento urbanistico esecutivo, così come definito dalla Conferenza dei Servizi di valutazione.

b) si richiama l'indicazione del Servizio Strategie Urbane ove viene affermato che *"L'eliminazione dell' indicazione relativa al tratto di viabilità posto sul lato Ovest dell'ambito non ne impedisce la previsione della stessa nel SUE necessario per l'attivazione dell'ambito qualora tale soluzione viabilistica sia ritenuta opportuna per un corretto assetto della mobilità nel quartiere.*" Richiamate ancora nel merito le indicazioni assunte dal Servizio Strategie Urbane , in sintonia con quelle dei Servizi Adempimenti Tecnico Ambientali e Mobilità, così come ulteriormente specificate nella Conferenza dei Servizi di Valutazione, si assume l'obbligo di inserimento di tale tratto di viabilità tra le prescrizioni della scheda normativa dell'ambito, stanti le attuali previsioni di traffico; la risultante soluzione viabilistica dovrà comunque osservare le caratteristiche progettuali per essere considerata viabilità "Zona 30" di carattere locale. Differente soluzione che preveda una riduzione della capacità ovvero l'eliminazione di tale previsione potrà essere individuata esclusivamente a seguito di verifica dei flussi di traffico sulla restante viabilità e dei relativi impatti ambientali, che dovranno risultare pari o inferiori alle attuali previsioni, da verificarsi nell'ambito di rinnovato processo di VAS dello strumento urbanistico esecutivo;

- osservazione presentata dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Provincia di Torino;

<u>sintesi dei temi strettamente pertinenti i contenuti del Rapporto Ambientale e il processo di VAS</u>: si rammenta, a titolo collaborativo, che l'assoggettamento a VAS della Variante, comporta la pubblicazione del "Rapporto Ambientale", nei termini stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (sessanta giorni);

<u>giudizio:</u> si richiama la pubblicazione sul B.U.R. Piemonte, alla Sezione Annunci Legali, l'"*Avviso di ripubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. e dell'art. 14 del D.L. n. 152/2006 e s.m.i.*" con il quale gli elaborati sono stati ripubblicati ed è stato esteso il termine per la presentazione di osservazioni per un periodo di sessanta giorni;

- osservazione presentata dal Pro Natura Torino ONLUS;

<u>sintesi:</u>

a) *Si rileva che, pur essendo compreso tra gli allegati posti in pubblicazione il Rapporto Ambientale, non sono stati allegati i contributi forniti dagli Enti con competenza ambientale nella fase di verifica (Arpa e Provincia di Torino).*

b) *Inoltre, si sottolinea l'aspetto procedurale più rilevante: il termine di pubblicazione*

per raccogliere i contributi e osservazioni ai fini VAS è di sessanta giorni (e non 30) mentre negli avvisi pubblicati all'Albo Pretorio si omettono tutti i riferimenti alla procedura VAS, stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalla L.R. 56/77 vigente.

c) *In primo luogo gli interventi di compensazione e mitigazione vengono demandati all'attuazione del Parco Laghetti Falchera, ritenuto in sé ampiamente "compensativo". Purtuttavia, trattandosi di un'area già ora utilizzata per attività agricole e di laghetti di cava ormai acquisiti all'uso pubblico, la compensazione in oggetto è semplicemente un atto dovuto da parte della proprietà, in quanto prevista del Protocollo d'Intesa del 2006, che impone la cessione delle aree a parco e l'attuazione di interventi eventuali di bonifica a carico della proprietà.*

d) *In secondo luogo la realizzazione del Parco Laghetti Falchera (oggetto di un atto specifico della Giunta Comunale con approvazione del Progetto Definitivo in data 27 dicembre 2013) non ha evidenziato la necessità di un progetto congiunto con il Comune di Settimo, nella cui titolarità è la sponda orientale dei Laghetti; progettazione congiunta che migliorerebbe sicuramente gli aspetti ambientali e gli interventi previsti sulle sponde ai fini di una loro rinaturalizzazione. Per la realizzazione del Parco Tangenziale Verde e Laghetti Falchera, come previsto dalla stessa Variante 101, "non può che avvenire in modo unitario e contestuale", e sotto questo aspetto si ravvisano carenze progettuali, che avrebbero dovuto essere da tempo superate se si considerata che la prima progettazione preliminare e definitiva del parco Laghetti Falchera era stata approvata dalla Giunta Comunale di Torino nel lontano anno 2000 (e poi rinviata all'intesa complessiva con la proprietà), per un importo all'epoca di 4 miliardi di lire, ora stranamente più che raddoppiati.*

e) *Si rileva anche il mancato approfondimento delle criticità connesse con l'intercettazione delle vie d'acqua minori (nella zona sussistono diverse bealere storiche), particolarmente importante anche nel definire la qualità ambientale degli interventi previsti.*

f) *Per quanto riguarda la realizzazione del Parco Laghetti Falchera si sottolinea anche l'importanza del mantenimento degli usi agricoli esistenti, limitando interventi di "artificializzazione" e impermeabilizzazione dei suoli con parcheggi e attrezzature di servizio, al fine di non perdere la connotazione storica dei siti, che pur compromessa dalla fitta rete infrastrutturale è stata registrata anche nel PTC 2 come caratterizzata da elevata qualità dei suoli (Classe II), fondamentale nella realizzazione del parco Tangenziale Verde.*

Per contro nel Rapporto Ambientale sì parla un po' troppo genericamente di "usi convenzionati a gestione agricola", che andrebbero meglio precisati al fine di non snaturare la caratteristiche dei suoli e dell' area nel suo insieme, che non può essere ricondotta ad una generica tipologia di parchi urbani attrezzati per lo

svago.

g) *Nella variante non si pone alcun riferimento alla L.R. 19/2009 Testo Unico sulla Tutela delle Aree Naturali e della Biodiversità: l'ambito oggetto di variante è strettamente connesso alla Zona Naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e Laghetti Falchera, che recita all'art. 52 ter vigente: […].*

giudizio:

a) i contributi forniti dagli Enti con competenza ambientale sono stati allegati alla Determinazione n. 120 del 15/05/2014 ad oggetto "VARIANTE PARZIALE N. 288 - ZUT AMBITO 2.6 "LAGHETTI FALCHERA" - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)" consultabile alla pagina web
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml, come peraltro indicato al punto 6 della medesima determinazione; è qui opportuno riferire altresì che, essendo nel frattempo trascorso l'anno 2014, la determinazione in parola, comprensiva di tutta la documentazione ad essa allegata, è pubblicata alla pagina
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica/archivio/2014.shtml;

b) si richiama la pubblicazione sul B.U.R. Piemonte, alla Sezione Annunci Legali, l'"*Avviso di ripubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. e dell'art. 14 del D.L. n. 152/2006 e s.m.i.*" con il quale gli elaborati sono stati ripubblicati ed è stato esteso il termine per la presentazione di osservazioni per un periodo di sessanta giorni;

c) l'attuazione del Parco dei Laghetti Falchera è un intervento che provvede a recuperare situazioni di degrado e, contemporaneamente ricondurre alla fruizione pubblica, una porzione di territorio che ad oggi risulta compromessa; tale recupero era già previsto, come peraltro evidenziato dagli osservanti, nel precedente Protocollo d'Intesa che individuava tale opera compensativa dei diritti edificatori e, come tale, sarebbe incoerente non afferire tale compensazione anche agli aspetti ambientali. Le suddette opere compensative, comprendenti la pulizia e bonifica delle aree dei laghetti, è disciplinata da appositi accordi tra la Città e le Società Borsetto s.r.l. e Ativa, così come richiamato dalla deliberazione C.C. n. mecc. 2013 07620/009 del 9 giugno 2014;

d-f) si richiama la seguente indicazione del Servizio Strategie Urbane:

progettazione unitaria con Comune di Settimo T.Se

il gruppo di progettazione del parco dei Laghetti Falchera ha mantenuto un rapporto costante con il Comune di Settimo ai fini della progettazione unitaria dell'ambito dei laghetti, recependo le linee guida del PRG di Settimo pur in assenza di progettazioni in corso da parte del medesimo comune relativamente all'ambito

stesso.
I temi del progetto dei Laghetti Falchera svolti in coerenza con le previsioni del Comune di Settimo sono stati:
tema del parco agricolo e del mantenimento degli usi agricoli in essere;
tema dei percorsi ciclopedonali di raccordo col parco Tangenziale Verde e con lostesso Comune di Settimo;
tema del rimboschimento e della rinaturalizzazione dell'ambito lacustre;
tema del rapporto e del dialogo tra il parco e l'area interclusa ex industriale nell'ottica della futura trasformazione dell'area stessa.
mantenimento degli usi agricoli
oltre a quanto precisato al precedente punto si rileva che il progetto del parco dei Laghetti Falchera prevede:
il mantenimento di una consistente superficie ad uso agricolo produttivo attualmente presente sul territorio, oltre alle parti di parco a prato estensivo da destinare a fienagione;
la ricollocazione di almeno 120 appezzamenti per orti urbani individuali da assegnare con bando circoscrizionale e di una superficie di almeno 2500 mq. per orti associativi anche in coerenza con il progetto quadro To.C.C.;
l'utilizzo di spazi e strutture per usi didattici e legati al territorio ed alle sue produzioni, da concordare ed assegnare in convenzione ad operatori agricoli locali;
il mantenimento, la rifunzionalizzazione e la gestione del reticolo storico di canali e bealere ad uso irriguo esistenti;

e) nell'area interessata dalla variante, che si ricorda essere l'area ricompressa nel perimetro della ZUT AMBITO 2.6 "LAGHETTI FALCHERA" non sono presenti *vie d'acqua minori*; pertanto, coerentemente, il Rapporto Ambientale non ha trattato tali temi;
g) l'area interessata dalla variante (area ricompressa nel perimetro della ZUT AMBITO 2.6 "LAGHETTI FALCHERA") è esterna la perimetro alla Zona Naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e Laghetti Falchera e pertanto esclusa dall'osservanza del dettato dell'articolo 52ter della L.R. 19/2009 Testo Unico sulla Tutela delle Aree Naturali e della Biodiversità;

è nella condizione di esprimere il proprio il parere motivato di compatibilità ambientale della variante in oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come anche condiviso con l'ARPA nell'ambito della Conferenza dei servizi di valutazione del 14 gennaio 2015.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti:l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
la Legge 241/90 e s.m.i.;
l'art. 74 dello Statuto della Città;
la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. viste le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati;
   visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati, in merito al piano ed alle osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti;
   visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale, in merito al piano ed alle osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti;
   di esprimere le proprie controdeduzioni ai contenuti strettamente pertinenti il Rapporto Ambientale e il processo di VAS delle osservazioni presentate, come espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intende integralmente riportata;

2. visto il rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica facenti parte degli elaborati della Variante in oggetto;
   vista la tipologia ed i contenuti del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
   svolte le attività tecnico-istruttorie;
   viste le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati;
   visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati, in merito al piano ed alle osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti;
   visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale, in merito al piano ed alle osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti;

di esprimere il proprio il parere motivato di compatibilità ambientale della variante Variante Parziale N. 288 - ZUT Ambito 2.6 “Laghetti Falchera”, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come anche condiviso con l’ARPA nell’ambito della Conferenza dei servizi di valutazione del 14 gennaio 2015,

a condizione che:

a la scheda normativa dell’ambito dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni da rispettare nell’ambito della redazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo cui il piano rimanda per l’attuazione o di redazione del progetto edilizio dei singoli edifici, in coerenza con il livello di progettazione:

a.1 possibilità di insediare servizi lettera a) [servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per l’associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto,attività per il tempo libero e l’attività sportiva];

a.2 tutti gli edifici previsti nella ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA” dovranno raggiungere quantomeno il livello 2.5 del “Protocollo Itaca”, o equivalente livello di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici;

a.3 previsione obbligatoria del tratto di viabilità, margine ovest con caratteristiche progettuali per essere considerata viabilità “Zona 30” di carattere locale, stanti le attuali previsioni di traffico. Differente soluzione che preveda una riduzione della capacità ovvero l’eliminazione di tale previsione potrà essere individuata esclusivamente a seguito di verifica dei flussi di traffico sulla restante viabilità e dei relativi impatti ambientali, che dovranno risultare pari o inferiori alle attuali previsioni, da verificarsi nell’ambito di rinnovato processo di VAS dello strumento urbanistico esecutivo;

a.4 da sottoporre a verifica sotto il profilo ambientale nell’ambito di rinnovato processo di VAS dello strumento urbanistico esecutivo;

a.5 lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere uno specifico e approfondito studio circa le condizioni della qualità acustica ambientale, con precipuo riferimento alle infrastrutture dei trasporti presenti a margine (sistema autostradale, ferrovie, Linea 4,…), e il piano di risanamento necessario a ricondurre il clima acustico della ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA” entro livelli notturni massimi di 55 dB(A), da attuarsi a carico degli attuatori in coordinamento con i gestori delle infrastrutture;

a.6 lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere specifiche indicazioni relativamente alla viabilità ciclabile e ai ciclo parcheggi nonché alla permeabilità con gli insediamenti esistenti e la stazione Stura, coerentemente con il PRUSST;

b lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere approfondimenti di dettaglio inerenti la compatibilità ambientale della ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA”, in particolare relativi a:

b.1 individuazione dei servizi da insediarsi, anche con riferimento ai limitrofi quartieri Falchera Vecchia e Falchera Nuova;

b.2 cronologia ottimale degli interventi (per garantire l’ottimale riqualificazione sociale e ambientale);

b.3 interferenze tra la falda sotterranea ed i piani interrati degli edifici;

b.4 sistema del verde: gli interventi di realizzazione delle aree verdi dovranno essere effettuati utilizzando preferibilmente specie autoctone; non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive (cfr. D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione);

3. di approvare il Piano di Monitoraggio indicato nel Rapporto Ambientale il quale dovrà essere sviluppato e integrato nello Strumento Urbanistico Esecutivo attraverso l’adozione di indicatori specifici (es: accessibilità ai servizi – Obiettivi dell’Agenza 21 locale, indicatore comune europeo n. 4, ecc…), individuati con riferimento ai rilevanti obiettivi di riqualificazione enunciati negli elaborati della variante, ivi incluso lo stato di attuazione delle opere compensative (in particolare la pulizia e bonifica delle aree dei laghetti) come disciplinate dagli appositi accordi tra la Città e i soggetti privati; attraverso i quali potrà essere verificata, a partire dallo stato in essere, la dinamica nel tempo delle condizioni ambientali;

4. di allegare al presente provvedimento i contributi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale (Allegati nn. 1, 2, 3) e il Verbale della Conferenza dei Servizi di Valutazione (Allegato 4), come meglio descritti nella precedente parte narrativa;

5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

6. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/albopretorio/ e sul web all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/index.shtml.

7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Torino, 11 marzo 2015

Il Dirigente
dell'Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma